

La distrazione delle somme che l'onerato deve al coniuge è possibile esaurite le difese scritte, senza udienza

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2013 (Pres. Servetti, rel. Muscio)

ART. 156 C.C. – CONDANNA DEL TERZO DATORE DI LAVORO DELL'ONERATO A VERSARE DIRETTAMENTE ALL'AVENTE DIRITTO IL CREDITO ALIMENTARE – PROCEDIMENTO – SCAMBIO DELLE DIFESE SCRITTE SENZA UDIENZA – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 156 c.c.)

La domanda ex art. 156 comma VI c.c. può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio. Quanto al rito, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c., dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671). Infatti, in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).

Omissis

rilevato che con ricorso, depositato in data 11.3.2013, qualificando la propria istanza quale modifica ex art. 710 c.p.c delle condizioni di separazione, T chiedeva che venisse disposto il pagamento diretto a suo favore da parte del datore di lavoro del marito dell'assegno di mantenimento di € 700 mensili stabilito per i figli minori nella separazione consensuale del 10.10.2012, omologata in data 31.10.2012 dal Tribunale di Milano, allegando che il marito non aveva corrisposto il mantenimento già dal mese di ottobre 2012, versando solo la somma di € 200 il 2.1.2013 e la somma di € 300 il 4.2.2013;

rilevato che con istanza, depositata in data 22.3.2013, chiedeva anticiparsi l'udienza fissata per il 19.9.2013 con decreto del 12.3.2013, osservando il grave pregiudizio derivante per i minori atteso il perdurare dell'inadempimento del marito;

rilevato che con decreto del 22.3.2013 il Presidente, revocato il precedente decreto e l'udienza fissata, assegnava a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso a controparte e termine al resistente per il deposito in cancelleria di memoria difensiva con assistenza legale;

ritenuto in via preliminare che la domanda avanzata da parte attrice deve qualificarsi come domanda ex art. 156 comma 6 c.c. e non quale domanda di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c. dal momento che, sulla base delle allegazioni della ricorrente e della documentazione prodotta, è palese che la stessa espressamente chiedi che venga ordinato al datore di lavoro del marito la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento concordato sul presupposto dell'inadempimento del coniuge;

ritenuto che così qualificata la domanda, la stessa può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio, come anche da ultimo affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671);

ritenuto che, ad avviso del Collegio, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c., dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671);

ritenuto, infatti, che in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659);

rilevato che, nel caso di specie, il ricorso, l'istanza di anticipazione e gli allegati provvedimenti presidenziali sono stati ritualmente notificati nel termine stabilito dal Giudice ex art. 140 c.p.c al convenuto che ha personalmente ritirato in data 26.4.2013 l'avviso di deposito spedito dall'ufficiale giudiziario;

rilevato che il convenuto non si è costituito e non ha depositato una memoria difensiva nel termine concesso dal Giudice;

ritenuto pertanto che è pacifico l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di mantenimento dei figli, obbligazione peraltro dallo stesso concordata nella separazione consensuale sottoscritta in data 10.10.2012 e omologata dal Tribunale di Milano in data 31.10.2012, sin dalla prima mensilità, avendo la ricorrente non solo provato la fonte del suo diritto, ma anche documentato la richiesta bonaria di adempimento con la missiva del 21.11.2012, ricevuta personalmente dal convenuto in data 26.11.2012 e l'atto di precetto, notificatogli a mezzo posta a mani proprie in data 13.2.2013;

ritenuto che il convenuto, benchè, come detto, certamente a conoscenza del presente giudizio e del suo oggetto, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante documentando l'avvenuto adempimento;

ritenuto, pertanto, che deve essere disposto ex art. 156 comma 6 c.p.c l'ordine di pagamento diretto a favore della signora T del contributo al mantenimento per i figli minori di € 700 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione luglio 2013 da parte di X con sede in Bresso ..., nella sua qualità di datore di lavoro del convenuto;

ritenuto, infine, che le spese del procedimento debbano esser poste a carico del convenuto in quanto soccombente e che debbano essere liquidate, applicando il DM 140/2012 in complessivi € 1.200, oltre iva e cpa come per legge;

visto l'art. 156 comma 6 c.c

PQM

1. ordina a X con sede in Bresso ... di pagare direttamente a t, nata ... residente ..., in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa e acceso presso Banca Popolare di ... agenzia ... IBAN ..., la somma mensile di € 700, oltre rivalutazione annuale Istat (FOI) (prima rivalutazione luglio 2013), quale mantenimento a favore dei figli minori stabilito dal verbale di separazione consensuale del 10.10.2012, omologata il 31.10.2012 dal Tribunale di Milano, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti a ... , nato a ... il ... residente a ... via ..., quale dipendente della suddetta ...
2. condanna R a rifondere T delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.200, oltre iva e cpa come per legge

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Milano, 28 maggio 2013

Il Giudice est.
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Gloria Servetti